

Invalidi civili – Riconoscimento dello *status* di sordomuto grave ai sensi dell'art. 3, n. 3, l. 104/1992
– Interesse ad agire - Esclusione.

Tribunale di Palermo — 24.03/25.07.2006 n. 1536 – Dott. Lo Bello– B. G. (Avv. Traina) – INPS (Avv. Madonia) – Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato).

Difetta l'interesse ad agire in giudizio per il solo accertamento dello status di portatore di handicap ai sensi della l. n.104/1992.

FATTO - Con ricorso depositato in data 26 maggio 2005, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS, chiedendo l'accertamento del proprio status di sordomuto grave ai sensi dell'art. 3, n. 3, della L. n. 104/92, esponendo di aver a tal fine proposto domanda amministrativa, senza, tuttavia, aver conseguito alcun esito. Ritualmente instaurato il contraddittorio, i convenuti eccepivano variamente l'infondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto.

Senza alcuna istruzione ed autorizzato il deposito di note, all'udienza del 24 marzo 2006 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

DIRITTO - Come correttamente osservato dalla difesa dell'Istituto, anche di recente la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 9681 del 2003) ha ribadito che l'azione d'accertamento "*potrà avere per oggetto il diritto alla singola prestazione assistenziale, ma non anche la mera situazione di fatto consistente in un'infirmità o una menomazione fisica. Infatti, secondo i principi generali l'azione giudiziaria può tendere al 'accertamento di situazioni giuridiche soggettive e non di semplici fatti'*" Aggiunge il Collegio che "*mentre il D.P.R. n. 698 del 199-1 prevedeva un processo giuridico teso al mero accertamento di condizioni sanitarie dell'attore, e quindi allo status di invalido, il D.lgs. n. 112 del 1998, per contro [...] individua nell'INPS il soggetto obbligato alle prestazioni, ed esclude il Ministero del tesoro dal!'accertamento sanitario, cosÌ rendendo inammissibile la domanda di sentenza dichiarativa delle condizioni sanitarie ed ammettendo solamente la domanda di accertamento di un determinato credito oppure di condanna alla relativa prestazione. Solo queste domande sono infatti sorrette da un interesse giuridicamente tutelato (art. 100 c.p.c.)*".

Né tale assetto appare alterato dalla normativa statale sopravvenuta al D.lgs. n. 112 del 1998 ed in particolare dall'art. 42, comma 1, del recente D.L. 30.9.2003 n. 269, conv. nella L. n. 326/2003, che si è limitata a qualificare il Ministero dell'Economia e delle Finanze come "*litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile*" in tutte le controversie "*concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavo-*

ro", senza nulla innovare rispetto al procedimento di riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale come disciplinata dal citato decreto legislativo.

Conclusivamente il ricorso va rigettato (non dichiarato inammissibile atteso che le questioni relative all'interesse ad agire attengono, come ogni altra questione non di rito, al merito della controversia).

La particolarità della questione giustifica, nondimeno, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

(Omissis)